

Sara Multistrategy PIP
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5072

Sezione III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
(dati aggiornati al 31/12/2018)

PREMESSA

Sara Vita Spa ha cessato la raccolta delle adesioni di **Sara Multistrategy PIP** il 20 gennaio 2014.

La presente Sezione III - Informazioni sull'andamento della Gestione resta pubblicato sul sito della Compagnia - www.sara.it - nella pagina dedicata al prodotto nella sezione Previdenza e viene aggiornato annualmente ad uso degli Aderenti che hanno sottoscritto il prodotto.

In ogni caso le seguenti informazioni sono le medesime contenute nella comunicazione agli Aderenti che la Compagnia invia, con cadenza annuale, entro il 31 marzo.

Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA

A. LA GESTIONE DELLE RISORSE

| | |
|--|-----------------|
| Data di avvio dell'operatività della Gestione Separata | 05/12/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2018 | Euro 49.608.776 |

Le risorse sono interamente gestite da Sara Vita Spa.
La Gestione Separata è denominata **FUTURO&PREVIDENZA**.
La valuta di denominazione è l'Euro.

La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti al fine di offrire all'Aderente la garanzia della restituzione dei contributi netti versati, misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0%, nei seguenti casi:

- liquidazione anticipata della posizione individuale, quali: anticipazione, riscatto, trasferimento
- decesso dell'Aderente
- al momento di accesso alla prestazione pensionistica.

Il periodo di osservazione è annuale ed è riferito ai 12 mesi che vanno dal 1° ottobre al 30 settembre.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

La Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE per un valore non inferiore al 50% del valore di carico del portafoglio e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti, anche diversi dall'area Euro, per un valore non superiore al 20% del valore di carico del portafoglio. Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (*investment grade*).

La Compagnia non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Tra gli investimenti della Gestione Separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione Separata, si ritenesse di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Separata tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

La politica di investimento della Compagnia mira a mantenere un basso livello di rischiosità del portafoglio e a perseguire la stabilità di *performance* positive nel corso del tempo tenendo conto del vincolo di garanzia di rendimento minimo, non rinunciando in ogni caso a cogliere opportunità d'investimento tali da consentire moderati extra-rendimenti, utilizzando le consuete tecniche di misurazione e gestione dei rischi di investimento.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Le tabelle che seguono forniscono le informazioni relative alla fine del 2018.

Tav. 1 - Investimento per tipologia di strumento finanziario

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------|
| Categoria di attività | Titoli di Stato | 55,84% |
| | Obbligazioni ordinarie | 6,69% |
| | Titoli azionari quotati in euro | 2,39% |
| | Quote di OICR | 16,45% |
| | Liquidità e depositi a termine | 18,63% |

Tav. 2 - Investimento per area geografica

| Titoli di debito | 62,53% | Quote di OICR | 16,45% | Titoli di capitale | 2,39% |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Italia | 60,00% | Italia | - | Italia | 1,85% |
| Altri Paesi dell'Area Euro | 1,08% | Altri Paesi dell'Area Euro | 12,74% | Altri Paesi dell'Area Euro | 0,18% |
| Altri Paesi dell'Area Europea | - | Altri Paesi dell'Area Europea | - | Altri Paesi dell'Area Europea | - |
| Area Globale | 1,45% | Area Globale | 3,71% | Area Globale | 0,36% |

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

| | |
|--|-----------|
| Liquidità e Depositi a Termine (in % del patrimonio) | 18,63% |
| <i>Duration</i> media (componente obbligazionaria) | 2,48 anni |
| Esposizione valutaria (in % del patrimonio) | 0,36% |
| Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio (*) | 17,90% |

(*) indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio della Gestione Separata: dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari ed il patrimonio netto medio.

Come indicato da COVIP, a titolo di esempio avremo che un livello di *turnover* pari a 10% indica che il 10% del portafoglio è stato sostituito con nuovi investimenti nel corso dell'anno; un livello pari a 100% indica che l'intero portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti e dunque che tutto il patrimonio è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento.


B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

La Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA**, collegata al presente Contratto, è stata istituita il 5 dicembre 2007.

Al fine di permettere all'Aderente una migliore valutazione in merito alla sua scelta di investimento si riporta di seguito il grafico a barre che illustra il rendimento annuo:

- della Gestione Separata, effettivamente riconosciuto agli Aderenti - al netto, dunque, del rendimento trattenuto dalla Compagnia e degli oneri fiscali - per gli ultimi 10 anni
- del Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato degli ultimi 10 anni. Tale valore, solo in termini di comparazione, si definisce in seguito, benchmark.

Tav. 4 - Rendimenti annui



AVVERTENZA: il rendimento della Gestione Separata è riferito al periodo di osservazione 1° ottobre - 30 settembre, mentre il rendimento del benchmark, così come da Regolamento ISVAP n.35/2010, è relativo all'anno solare.

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Avendo a disposizione 10 anni solari di rendimenti della Gestione Separata effettivamente retrocessi agli Aderenti si riportano le seguenti informazioni:

- la tabella di confronto tra il rendimento medio annuo composto della Gestione Separata con quello del benchmark, su base annua, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni
- la tabella di confronto tra la misura della volatilità effettiva del rendimento della Gestione Separata con quella del benchmark, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni.

Tav. 5 - Rendimento medio annuo composto

| periodo | Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA | tasso di rendimento medio dei titoli di Stato |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 3 anni (2016 - 2018) | 0,47% | 1,15% |
| 5 anni (2014 - 2018) | 0,87% | 1,26% |
| 10 anni (2009 - 2018) | 1,47% | 2,38% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Tav. 6 - Volatilità storica

| periodo | Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA | tasso di rendimento medio dei titoli di Stato |
|------------------------------|--|--|
| 3 anni (2016 - 2018) | 0,43% | 0,66% |
| 5 anni (2014 - 2018) | 0,41% | 0,61% |
| 10 anni (2009 - 2018) | 0,53% | 0,85% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

In generale, nell'esaminare questi dati è importante evidenziare che:

- il rendimento della Gestione Separata non prende in considerazione i costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento della Gestione Separata è al netto degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso - che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark - e degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP.

N.B. I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del costo storico.

A parità dell'andamento dei corsi dei titoli tali rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il criterio del valore di mercato, ma il valore della parte della posizione individuale investita nella Gestione Separata non è, tempo per tempo, in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti titoli valutati al valore di mercato. Si consideri tuttavia che, a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere.

C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale delle riserve matematiche di pertinenza nell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della Gestione Separata ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli Aderenti. Di seguito la tabella in cui sono rappresentati i dati TER relativi alla Gestione Separata riferiti agli anni solari 2016, 2017 e 2018.

Tav. 7 - TER

| Total Expenses Ratio (TER) | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Oneri di gestione finanziaria: | | | |
| per il rendimento non retrocesso agli Aderenti (rendimento trattenuto) | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| altri oneri gravanti sul patrimonio (riserve matematiche) | 0,06% | 0,04% | 0,04% |
| Totale parziale | 2,06% | 2,04% | 2,04% |
| Oneri direttamente a carico degli Aderenti | 0,24% | 0,22% | 0,20% |
| Totale generale | 2,30% | 2,26% | 2,24% |

N.B. Il TER esprime un dato medio della Gestione Separata e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente.

FONDO INTERNO MULTISTRATEGY 2007 - Comparto Obbligazionario Europeo**A. LA GESTIONE DELLE RISORSE**

| | |
|---|----------------|
| Data di avvio dell'operatività del Comparto | 05/12/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2018 | Euro 3.806.392 |

Le risorse sono interamente gestite da Sara Vita Spa. Non sono previste deleghe di gestione.

Il Fondo Interno è denominato **MULTISTRATEGY 2007**.

Il comparto è denominato **Comparto Obbligazionario Europeo**.

La valuta di denominazione è l'Euro.

La Compagnia è dotata di una funzione di gestione dei rischi che dispone di strumenti per l'analisi della rischiosità dei portafogli, sia in via preventiva che a consuntivo. Tali strumenti sono anche messi a disposizione della funzione di gestione dei portafogli a supporto dell'attività di investimento.

Le principali attività svolte dalla funzione di gestione dei rischi sono le seguenti:

- analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark
- monitoraggio del rischio mediante appositi indicatori
- analisi del rischio a livello di tipologia di strumento finanziario
- analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento decise.

Le principali analisi sono effettuate con cadenza periodica, con possibilità di approfondimenti quando necessari.

La gestione mira ad incrementare il valore del capitale investito nel medio termine e si rivolge pertanto a Aderenti con una media propensione al rischio.

La gestione viene attuata prevalentemente mediante investimenti diretti in strumenti finanziari di vario genere, tra i quali titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni anche del settore privato, zero coupon, strumenti del mercato monetario denominati in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che internazionali, e in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

È prevista la possibilità di investire complessivamente le risorse conferite, fino a un massimo del 20% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e fino a un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria corporate.

Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (*investment grade*).

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente ed è caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

È inoltre facoltà della Compagnia utilizzare strumenti di tipo derivato con il solo scopo di copertura al fine di ridurre il rischio connesso agli investimenti effettuati e di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tra gli investimenti non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Qualora, al fine di migliorare il risultato del Comparto, si ritenesse di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento del Fondo Interno che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione ed è pubblicato sul sito della Compagnia www.sara.it.

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Le tabelle che seguono forniscono le informazioni relative alla fine del 2018.

| | |
|---|---------------|
| Obbligazionario | 94,24% |
| Titoli di Stato | - |
| • Emittenti Governativi | - |
| • Sovranazionali | - |
| Titoli Corporate (tutti quotati e <i>investment grade</i>) | 2,30% |
| OICR | 91,94% |
| Azionario | - |
| Equity | - |
| OICR | - |

Tav. 2 - Investimento per area geografica

| Titoli di debito | 2,30% | Quote di OICR | 91,94% | Titoli di capitale | - |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------|---|
| Italia | 2,30% | Italia | - | Italia | - |
| Altri Paesi dell'Area Euro | - | Altri Paesi dell'Area Euro | 91,94% | Altri Paesi dell'Area Euro | - |
| Altri Paesi dell'Area Europea | - | Altri Paesi dell'Area Europea | - | Altri Paesi dell'Area Europea | - |
| Area Globale | - | Area Globale | - | Area Globale | - |

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

| | |
|--|-----------|
| Liquidità e Depositi a Termine (in % del patrimonio) | 5,76% |
| <i>Duration</i> media (componente obbligazionaria) | 0,07 anni |
| Esposizione valutaria (in % del patrimonio) | - |
| Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio (*) | 124,10% |

(*) indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Comparto: dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari ed il patrimonio netto medio.

Come indicato da COVIP, a titolo di esempio avremo che un livello di *turnover* pari a 10% indica che il 10% del portafoglio è stato sostituito con nuovi investimenti nel corso dell'anno; un livello pari a 100% indica che l'intero portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti e dunque che tutto il patrimonio è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento.


B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Il Fondo Interno MULTISTRATEGY 2007 - Comparto Obbligazionario Europeo, collegato al presente Contratto, è stato istituito il 5 dicembre 2007.

Al fine di permettere all'Aderente una migliore valutazione in merito alla sua scelta di investimento si riporta di seguito il grafico a barre che illustra il rendimento annuo:

- del Comparto - al netto della commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia e degli oneri fiscali - degli ultimi 10 anni
- del benchmark degli ultimi 10 anni. Il benchmark scelto per il Comparto Obbligazionario Europeo è il JP Morgan EMU Government Bond (JPMGEMLC Index).

Tav. 4 - Rendimenti annui



Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Avendo a disposizione 10 anni solari di rendimenti netti del Comparto è stato possibile integrare, nelle seguenti tabelle, tali informazioni con:

- la tabella di confronto tra il rendimento medio annuo composto del Comparto con quello del benchmark, su base annua, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni
- la tabella di confronto tra la misura della volatilità effettiva del rendimento del Comparto con quella del benchmark, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni.

Tav. 5 - Rendimento medio annuo composto

| periodo | Comparto Obbligazionario Europeo | JP Morgan EMU Government Bond |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 3 anni (2016 - 2018) | -0,80% | 1,31% |
| 5 anni (2014 - 2018) | 1,17% | 3,39% |
| 10 anni (2009 - 2018) | 1,49% | 3,54% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Tav. 6 - Volatilità storica

| periodo | Comparto Obbligazionario Europeo | JP Morgan EMU Government Bond |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 3 anni (2016 - 2018) | 3,41% | 3,68% |
| 5 anni (2014 - 2018) | 3,68% | 3,95% |
| 10 anni (2009 - 2018) | 4,18% | 3,92% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

In generale, nell'esaminare questi dati è importante evidenziare che:

- il rendimento del Comparto non prende in considerazione i costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento del Comparto è al netto degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso - che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark - e degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP.

C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale delle riserve matematiche di pertinenza nell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Comparto ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

Di seguito la tabella in cui sono rappresentati i dati TER relativi al Comparto riferiti agli anni solari 2016, 2017 e 2018.

Tav. 7 - TER

| Total Expenses Ratio (TER) | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Oneri di gestione finanziaria: | | | |
| di cui commissioni di gestione finanziaria | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| di cui commissioni di <i>overperformance</i> | - | - | - |
| altri oneri gravanti sul patrimonio | 0,12% | 0,13% | 0,13% |
| Totale parziale | 2,12% | 2,13% | 2,13% |
| Oneri direttamente a carico degli Aderenti | 0,26% | 0,24% | 0,21% |
| Totale generale | 2,38% | 2,37% | 2,34% |

N.B. Il TER esprime un dato medio del Comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente.

FONDO INTERNO MULTISTRATEGY 2007 - Comparto Azionario Internazionale

A. LA GESTIONE DELLE RISORSE

| | |
|---|----------------|
| Data di avvio dell'operatività del Comparto | 05/12/2007 |
| Patrimonio netto al 31/12/2018 | Euro 4.928.847 |

Le risorse sono interamente gestite da Sara Vita spa. Non sono previste deleghe di gestione.

Il Fondo Interno è denominato **MULTISTRATEGY 2007**.
 Il comparto è denominato **Comparto Azionario Internazionale**.
 La valuta di denominazione è l'Euro.

La gestione è improntata alla crescita del patrimonio nel medio-lungo periodo e si rivolge pertanto a Aderenti con propensione al rischio molto alta.

La gestione viene attuata prevalentemente attraverso un'allocatione in strumenti finanziari diversificati, in prevalenza (per almeno il 70%) rappresentativi di capitale di rischio quali ad esempio azioni, strumenti finanziari assimilabili e Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di tipo azionario, con investimenti nei principali mercati finanziari mondiali. Il comparto non prevede una composizione geografica settoriale e valutaria predefinita, ma privilegerà emittenti dei paesi componenti il benchmark MSCI World Euro.

È prevista la possibilità di investire le risorse conferite fino ad un massimo del 60% del portafoglio in strumenti di natura azionaria e fino ad un massimo del 30% del portafoglio in strumenti di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a paesi emergenti.

Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (*investment grade*).

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento potranno essere quotati e non nei mercati regolamentati, in base alle normative vigenti; l'investimento in strumenti non quotati sarà pari al massimo al 10% del patrimonio.

È inoltre facoltà della Compagnia utilizzare strumenti di tipo derivato con il solo scopo di copertura al fine di ridurre il rischio connesso agli investimenti effettuati e di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tra gli investimenti non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Qualora, al fine di migliorare il risultato del Comparto, si ritenesse di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento del Fondo Interno che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione ed è pubblicato sul sito della Compagnia www.sara.it.

Le tabelle che seguono forniscono le informazioni relative alla fine del 2018.

Tav. 1 - Investimento per tipologia di strumento finanziario

| | |
|---|---|
| Obbligazionario | - |
| Titoli di Stato | - |
| ● Emittenti Governativi | - |
| ● Sovranazionali | - |
| Titoli Corporate (tutti quotati e <i>investment grade</i>) | - |

segue/

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

| | |
|------------------|---------------|
| OICR | - |
| Azionario | 95,64% |
| Equity | - |
| OICR | 95,64% |

Tav. 2 - Investimento per area geografica

| Titoli di debito | - | Quote di OICR | 95,64 % | Titoli di capitale | - |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---------|-------------------------------|---|
| Italia | - | Italia | - | Italia | - |
| Altri Paesi dell'Area Euro | - | Altri Paesi dell'Area Euro | - | Altri Paesi dell'Area Euro | - |
| Altri Paesi dell'Area Europea | - | Altri Paesi dell'Area Europea | - | Altri Paesi dell'Area Europea | - |
| Area Globale | - | Area Globale | 95,64% | Area Globale | - |

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

| | |
|--|--------|
| Liquidità e Depositi a Termine (in % del patrimonio) | 4,36% |
| <i>Duration</i> media (componente obbligazionaria) | - |
| Esposizione valutaria (in % del patrimonio) | - |
| Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio (*) | 50,49% |

(*) indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Comparto: dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari ed il patrimonio netto medio.


Come indicato da COVIP, a titolo di esempio avremo che un livello di *turnover* pari a 10% indica che il 10% del portafoglio è stato sostituito con nuovi investimenti nel corso dell'anno; un livello pari a 100% indica che l'intero portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti e dunque che tutto il patrimonio è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento.

B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Il Fondo Interno MULTISTRATEGY 2007 - Comparto Azionario Internazionale, collegato al presente Contratto, è stato istituito il 5 dicembre 2007.

Al fine di permettere all'Aderente una migliore valutazione in merito alla sua scelta di investimento si riporta di seguito il grafico a barre che illustra il rendimento annuo:

- del Comparto - al netto della commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia e degli oneri fiscali - degli ultimi 10 anni
- del benchmark degli ultimi 10 anni. Il benchmark scelto per il Comparto Azionario Internazionale è il MSCI World Euro (MSERWI Index).

Tav. 4 - Rendimenti annui

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Avendo a disposizione 10 anni solari di rendimenti netti del Comparto è stato possibile integrare, nelle seguenti tabelle, tali informazioni con:

- la tabella di confronto tra il rendimento medio annuo composto del Comparto con quello del benchmark, su base annua, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni
- la tabella di confronto tra la misura della volatilità effettiva del rendimento del Comparto con quella del benchmark, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni.

Tav. 5 - Rendimento medio annuo composto

| Periodo | Comparto Azionario Internazionale | MSCI World Euro |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 3 anni (2016 - 2018) | 0,40% | 1,60% |
| 5 anni (2014 - 2018) | 4,52% | 5,21% |
| 10 anni (2009 - 2018) | 6,69% | 8,25% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
Tav. 6 - Volatilità storica

| periodo | Comparto Azionario Internazionale | MSCI World Euro |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 3 anni (2016 - 2018) | 12,45% | 12,82% |
| 5 anni (2014 - 2018) | 13,60% | 13,75% |
| 10 anni (2009 - 2018) | 14,06% | 14,43% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

In generale, nell'esaminare questi dati è importante evidenziare che:

- il rendimento del Comparto non prende in considerazione i costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento del Comparto è al netto degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso - che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark - e degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP.

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale delle riserve matematiche di pertinenza nell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del Comparto ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

Nella tabella che segue sono rappresentati i dati TER relativi al Comparto riferiti a ciascun anno solare dell'ultimo triennio.

Tav. 7 - TER

| Total Expenses Ratio (TER) | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Oneri di gestione finanziaria: | | | |
| di cui commissioni di gestione finanziaria | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| di cui commissioni di <i>overperformance</i> | 0,03% | - | - |
| altri oneri gravanti sul patrimonio | 0,08% | 0,09% | 0,08% |
| Totale parziale | 2,11% | 2,09% | 2,08% |
| Oneri direttamente a carico degli Aderenti | 0,26% | 0,24% | 0,21% |
| Totale generale | 2,37% | 2,33% | 2,29% |

N.B. Il TER esprime un dato medio del Comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente.

sara vita
Società del Gruppo Sara

Sara Multistrategy PIP

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

modello L367B edizione 08/19

Sara Vita Spa - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v.
registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 - REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero
Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo
delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi
assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

pagina bianca

Indice del Regolamento

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Istituzione del PIP ed esercizio dell'attività
- Art.3 - Scopo

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

- Art.4 - Regime della forma pensionistica
- Art.5 - Destinatari
- Art.6 - Scelte di investimento
- Art.7 - Spese

Parte III) Contribuzione e prestazioni

- Art.8 - Contribuzione
- Art.9 - Determinazione della posizione individuale
- Art.10 - Prestazioni pensionistiche
- Art.11 - Erogazione della rendita
- Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.13 - Anticipazioni
- Art.14 - Altre prestazioni assicurative

Parte IV) Profili organizzativi

- Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile
- Art.16 - Responsabile
- Art.17 - Conflitti di interesse

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

- Art.18 - Modalità di adesione
- Art.19 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti
- Art.20 - Comunicazioni e reclami

Parte VI) Norme finali

- Art.21 - Modifiche al Regolamento
- Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art.23 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

**Sara Multistrategy PIP
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5072**

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

Art.1 - Denominazione

- 1) **"Sara Multistrategy PIP, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione"**, di seguito definito "PIP", è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modifiche e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art.2 - Istituzione del PIP ed esercizio dell'attività

- 1) Il PIP è stato istituito da Sara Life Spa
- 2) Sara Vita Spa (di seguito definita "Compagnia") esercita l'attività relativa al PIP con effetto dal 31 dicembre 2008.
- 3) Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito "COVIP".
- 4) Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
- 5) La Compagnia ha sede in Roma.

Art.3 - Scopo

- 1) Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art.4 - Regime della forma pensionistica

- 1) Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5 - Destinatari

- 1) L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art.6 - Scelte di investimento

- 1) Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art.2 del decreto.
- 2) I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo Art.9, la posizione individuale dell'Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3) La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una Gestione Separata e/o al valore delle quote di uno o più comparti di un Fondo Interno detenuto dalla Compagnia.
- 4) L'investimento delle risorse della Gestione Separata/Fondo Interno è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art.6 comma 5 bis lettera c) del Decreto e dalle Condizioni di Assicurazione, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli Aderenti.
- 5) La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni di Assicurazione, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.

- 6) L'Aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la Gestione Separata/Fondo Interno, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'Aderente.
- 7) In caso di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) la porzione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire all'interno della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA, salvo diversa scelta dell'Aderente; questi può successivamente variare tale scelta.

Art.7 - Spese

- 1) Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione sono a carico della Compagnia.
- 2) La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** *una tantum* all'emissione della polizza
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'Aderente:** spesa in valore percentuale sui singoli versamenti
 - b.2) con riferimento ai contratti di Ramo I: **indirettamente a carico dell'Aderente:** come prelievo sul rendimento dalla Gestione Separata
 - b.3) con riferimento ai contratti di Ramo III: **indirettamente a carico dell'Aderente:** come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del Fondo Interno
 - c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali,** dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia
 - c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 12 del presente Regolamento
 - c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art. 12 del presente Regolamento
 - c.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'Art. 13 del presente Regolamento
 - c.4) per la modifica delle percentuali di allocazione dei contributi futuri tra la Gestione Separata e il Fondo Interno
 - c.5) per la riallocazione della posizione individuale maturata tra la Gestione Separata e Fondo Interno ovvero combinazioni predefinite dalla Compagnia.
 - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'Art.11 del Regolamento
 - e) **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative** di cui all'Art.14 del Regolamento
 - f) **spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi**

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
- 3) Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata e/o Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 4) Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Separata e del Fondo Interno possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; inoltre grava la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 5) Le Condizioni di Assicurazione non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
- 6) Nella redazione della Nota Informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

Parte III) Contribuzione e prestazioni

Art.8 - Contribuzione

- 1) La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente.
- 2) I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3) L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4) È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5) L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.9 - Determinazione della posizione individuale

- 1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2) Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'Art.7 comma 2 lettera a) e b.1).
- 3) La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Separata riconosciuto all'Aderente e in base al rendimento dei comparti del Fondo Interno nella quale è investita.
- 4) Il rendimento della Gestione Separata è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente Art.7 comma 2 lettera a) e b.1). Il calcolo del rendimento della Gestione Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento, le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5) Il rendimento di ogni comparto del Fondo Interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota di ogni comparto del Fondo Interno le attività che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 6) Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella Gestione Separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nei comparti del Fondo Interno, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
- 7) Nei casi, indicati nelle Condizioni di Assicurazione, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art.10 - Prestazioni pensionistiche

- 1) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'Art.8 comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2) Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel

regime obbligatorio di base.

- 3) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4) L'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 5) L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 6) Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 7) Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi Artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
- 8) In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
- 9) L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione individuale maturata.
- 10) L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 11) Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 12) L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.12 commi 6 e 7.

Art.11 - Erogazione della rendita

- 1) A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
- 2) L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** corrisposta in modo certo per i primi 5 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
 - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** corrisposta in modo certo per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
 - **una rendita vitalizia reversibile:** corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alle persone da lui designate.
- 3) I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono

indicati nelle Condizioni di Assicurazione e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS^(*); in ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti - già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche - che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi.

- 4) Le simulazioni relative alla rendita che viene erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, dove ci sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di conversione, a quelli indicati nelle Condizioni di Assicurazione e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

^(*) il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP; di seguito, tranne nei casi in cui ci si riferisce ai Regolamenti emanati fino al 31 dicembre 2012, si indicherà IVASS e non ISVAP.

Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1) L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al PIP.
- 2) L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d) riscattare in forma parziale o totale la posizione individuale maturata, ai sensi dell'Art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
- 3) Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4) In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso di erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione individuale maturata.
- 6) La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione individuale maturata con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7) Il trasferimento della posizione individuale maturata e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art.13 - Anticipazioni

- 1) L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%,

per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

- 2) Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in un apposito documento.
- 3) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5) Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.
- 6) Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.14 - Altre prestazione assicurative

È prevista una copertura assicurativa obbligatoria per il caso di morte. Per maggiori informazioni si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

Parte IV) Profili organizzativi

Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile

- 1) Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, di seguito definito "patrimonio del PIP", costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato e autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2) Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 3) Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.
- 4) La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art.16 - Responsabile

- 1) La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art.5 comma 2 del Decreto.
- 2) Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art.17 - Conflitti di interesse

- 1) Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

Art.18 - Modalità di adesione

- 1) L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
- 2) L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3) Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4) L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto non previsto, delle Condizioni di Assicurazione, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.22 del presente Regolamento.

Art.19 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti

- 1) La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, i regolamenti e i rendiconti delle Gestioni Separate e del Fondo Interno, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia - www.sara.it - in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2) In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'Aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.20 - Comunicazioni e reclami

- 1) La Compagnia definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella Nota Informativa.

Parte VI) Norme finali

Art.21 - Modifiche al Regolamento

- 1) Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2) La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.22 del Regolamento.

Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1) In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi 2 anni dall'adesione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2) La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli Aderenti.
- 3) Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.23 - Rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni di Assicurazione si fa riferimento alla normativa vigente.

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1) La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della Compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2) La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3) Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4) Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1) I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2) L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 - Decadenza

- 1) La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- 1) La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2) Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3) Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1) Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2) A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La Compagnia garantisce all'Aderente l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3) Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

- 1) Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni di Assicurazione, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli Aderenti.
- 2) Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della Gestione Separata e del Fondo Interno in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione; che gli investimenti della Gestione Separata e del Fondo Interno avvenga nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di

sana e prudente gestione, nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal Regolamento

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento

b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia

ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP

iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti indicate nelle Condizioni di Assicurazione, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti

v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3) Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita.

4) Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1) Il Responsabile:

a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.

b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.

c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1) Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

2) Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli Aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3) All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

pagina bianca

Sara Vita Spa
via Po, 20 - 00198 Roma
www.sara.it

sara vita
Società del Gruppo Sara

Sara Multistrategy PIP

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sul regime fiscale

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° agosto 2019.

modello L3678 edizione 08/19

pagina bianca

Sara Multistrategy PIP
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5072

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Art.1 - Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il *plafond* teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che l'Aderente - nel caso sia un lavoratore dipendente - può scegliere di destinare a **Sara Multistrategy PIP** la totalità, ovvero una quota parte, del cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale).

In tal caso tale importo non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (con soglia massima di reddito pari a Euro 80.000) ed è possibile eccedere il limite di deducibilità fiscale di Euro 5.164,27 - ovvero eccedere il limite di deducibilità fiscale previsto in caso di prima occupazione - fino ad un limite massimo di:

- Euro 8.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente
- Euro 9.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente di aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - sia l'ammontare dei contributi corrisposti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi, sia l'importo dei contributi corrisposti a **Sara Multistrategy PIP** derivanti dal cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale).

Tali somme saranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Art.2 - Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

I piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura - in termini generali - del 20%.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è data dal risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, ottenuto come differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

In ogni caso non tutti i redditi maturati concorrono in egual misura alla determinazione della base imponibile: infatti, i redditi derivanti dall'investimento in titoli del debito pubblico ed equiparati - oltre che in obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta *white list* e altre tipologie di obbligazioni - concorrono alla determinazione della base imponibile per la sola quota del 62,5%, mentre i redditi derivanti dall'investimento in altre tipologie di titoli concorrono pienamente alla determinazione della base imponibile.

Il fine di tale operazione è agevolare l'Aderente che viene così a beneficiare indirettamente della minor tassazione applicata ai titoli del debito pubblico ed equiparati - aliquota pari al 12,5% - come se l'investimento in tali titoli fosse effettuato direttamente e non per il tramite della forma pensionistica complementare.

La quota di questa particolare tipologia di titoli del debito pubblico ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche è determinata ogni anno dalla Compagnia.

L'eventuale risultato negativo è calcolato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

Art.3 - Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che è uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata - base imponibile - a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita.

La base imponibile viene determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'Art.2 in capo alla forma pensionistica complementare, agli importi non dedotti e ai contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato (*welfare* aziendale).

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione, dell'aliquota del 15%, di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%^(*). Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

La Legge di Bilancio 2018, che introduce la Rendita integrata temporanea anticipata (RITA), stabilisce che la parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La parte imponibile della RITA è determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare; si applica quindi il principio fiscale del *pro-rata temporis* per la determinazione della base imponibile riconducibile alle tre diverse porzioni di montante maturato.

L'Aderente, percettore della RITA, ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

^(*) si riduce nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli del debito pubblico ed equiparati

Art.4 - Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che è applicata sul relativo ammontare imponibile, come determinato al precedente Art.3, nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni riguardo alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

Ai sensi del decreto legge 189/2016, del decreto legge 8/2017 e successive modifiche, sono previste agevolazioni fiscali a favore delle popolazioni colpite dal sisma nell'Italia centrale del 2016 e del 2017.

Infatti, per il periodo transitorio che va dal 24/08/2016 al 24/08/2019, Sara Vita Spa, come sostituto di imposta, nei casi di richiesta di anticipazione per:

- acquisto prima casa per sé o per i propri figli
- interventi di ristrutturazione
- ulteriori esigenze

applica la ritenuta a titolo d'imposta prevista per il caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari - pari al 15% - che viene applicata sul relativo ammontare imponibile, maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, ed eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

Per un maggior dettaglio sulla richiesta di anticipazioni si rimanda al Documento sulle anticipazioni di **Sara Multistrategy PIP**.

L'elenco dei Comuni colpiti dal sisma è pubblicato sul sito www.sara.it nella pagina dedicata a **Sara Multistrategy PIP**.

pagina bianca

Sara Vita Spa
via Po, 20 - 00198 Roma
www.sara.it

sara vita
Società del Gruppo Sara

Sara Multistrategy PIP

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5072
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle anticipazioni

(ai sensi del comma 7 art.11 del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° agosto 2019.

modello L367E edizione 08/19

pagina bianca

Sara Multistrategy PIP
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5072

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Art.1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata da **Sara Multistrategy PIP, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Sara Multistrategy PIP**".

Sara Vita Spa, di seguito definita "Compagnia", è il soggetto che gestisce **Sara Multistrategy PIP**, così come previsto dall'Art.13 (Anticipazioni) del Regolamento.

Art.2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa da **Sara Multistrategy PIP** esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione
- d) ulteriori esigenze degli Aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno 8 anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Art.3 - Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c)
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Art.4 - Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata alla Compagnia.

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia, entro i 30 giorni, invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

La documentazione, se prodotta in originale, sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Art.5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Art.6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

È ammessa la possibilità di chiedere un'anticipazione a fronte dell'acquisto della prima casa di abitazione anche se viene effettuato dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione

- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione.

Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta al precedente comma 6, l'Aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità.

La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

Art.7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

L'anticipazione può essere riconosciuta sia relativamente all'immobile di proprietà dell'Aderente, destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria:** gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- b) interventi di manutenzione straordinaria:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni d'uso
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo:** gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
- d) interventi di ristrutturazione edilizia:** gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagome di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa "antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori
- acquisto dei materiali
- perizie e sopralluoghi
- oneri di urbanizzazione
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento

- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n.41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà e godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento)
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria)
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi Euro 51.645,69
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente ed il numero di Partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

NOVITÀ NORMATIVE A SEGUITO DEL SISMA IN ITALIA CENTRALE

Anticipazioni in deroga per i residenti nei comuni terremotati

Ai sensi del comma 13 bis dell'art.48 del decreto legge 189/2016, convertito dalla legge 229/2016, del decreto legge 8/2017 e successive modifiche, sono previste agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dal sisma nell'Italia centrale del 2016 e del 2017.

In via transitoria, nei casi in cui l'Aderente risulti residente - alle date interessate agli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017 - in uno dei comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 189/2016, alle richieste di anticipazione di cui alle lettere b) e c) comma 7, dell'art. 11 del D.lgs. 252/2005 si prevede di applicare quanto stabilito alla lettera a) del suddetto comma 7.

Di conseguenza - per il periodo transitorio, di durata triennale, che va dal 24/08/2016 al 24/08/2019 - nei casi di richiesta di anticipazione per l'acquisto prima casa, di ristrutturazione ovvero per ulteriori esigenze - di cui all'art. 2 ai punti b), c) e d) - vale quanto segue:

- l'anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento - sempre tenendo conto del periodo di transitorietà della norma - senza tener conto del vincolo degli 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

- la fiscalità applicata è quella, maggiormente agevolata, prevista in caso di anticipazione per spese sanitarie, di cui al punto a).

In ogni caso le richieste di anticipazione mantengono sia la motivazione della richiesta che gli importi massimi anticipabili: 75% relativamente ai punti b) e c) e 30% relativamente al punto d).

In allegato al presente documento sono elencati tutti i comuni interessati alle agevolazioni di cui al decreto legge 189/2016.

Relativamente ai precedenti artt. 6 e 7, nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, quanto previsto dal comma 13 bis dell'art.48 del decreto legge 189/2016 e successive modifiche si applica ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con relativa trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti.

Questa disposizione si applica anche con riferimento alle case di abitazione distrutte o danneggiate ubicate nei comuni delle Regioni interessate agli eventi sismici - Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche - ma diversi da quelli elencati nell'Allegato che segue.

Le agevolazioni si applicano su richiesta degli interessati che dimostrino un nesso di causalità tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Ai sensi del comma 13 bis dell'art.48 del decreto legge 186/2016, convertito dalla legge 229/2016, del decreto legge 8/2017 e successive modifiche si elencano di seguito i Comuni interessati alle agevolazioni

Allegato 1 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

| | |
|--|---|
| <p>REGIONE ABRUZZO Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ) 2. Capitignano (AQ) 3. Montereale (AQ) 4. Rocca Santa Maria (TE) 5. Valle Castellana (TE) 6. Cortino (TE) 7. Crognaleto (TE) 8. Montorio al Vomano (TE)</p> | <p>REGIONE LAZIO Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI) 10. Amatrice (RI) 11. Antrodoco (RI) 12. Borbona (RI) 13. Borgo Velino (RI) 14. Castel Sant'Angelo (RI) 15. Cittareale (RI) 16. Leonessa (RI) 17. Micigliano (RI) 18. Posta (RI)</p> |
| <p>REGIONE MARCHE Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM) 20. Acquasanta Terme (AP) 21. Arquata del Tronto (AP) 22. Comunanza (AP) 23. Cossignano (AP) 24. Force (AP) 25. Montalto delle Marche (AP) 26. Montedinove (AP) 27. Montefortino (FM) 28. Montegallo (AP) 29. Montemonaco (AP) 30. Palmiano (AP) 31. Roccafluvione (AP) 32. Rotella (AP) 33. Venarotta (AP) Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC) 35. Bolognola (MC) 36. Castelsantangelo sul Nera (MC) 37. Cessapalombo (MC) 38. Fiastra (MC) 39. Fiordimonte (MC) 40. Gualdo (MC) 41. Penna San Giovanni (MC) 42. Pievebovigliana (MC) 43. Pieve Torina (MC) 44. San Ginesio (MC) 45. Sant'Angelo in Pontano (MC) 46. Sarnano (MC) 47. Ussita (MC) 48. Visso (MC)</p> | <p>REGIONE UMBRIA Area Val Nerina: 49. Arrone (TR) 50. Cascia (PG) 51. Cerreto di Spoleto (PG) 52. Ferentillo (TR) 53. Montefranco (TR) 54. Monteleone di Spoleto (PG) 55. Norcia (PG) 56. Poggiodomo (PG) 57. Polino (TR) 58. Preci (PG) 59. Sant'Anatolia di Narco (PG) 60. Scheggino (PG) 61. Sellano (PG) 62. Vallo di Nera (PG)</p> |

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Allegato 2 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

| | |
|--|--|
| REGIONE ABRUZZO 1. Campoli (TE) 2. Castelli (TE) 3. Civitella del Tronto (TE) 4. Torricella Sicura (TE) 5. Tossicia (TE) 6. Teramo | REGIONE LAZIO 7. Cantalice (RI) 8. Cittaducale (RI) 9. Poggio Bustone (RI) 10. Rieti 11. Rivodutri (RI) |
| REGIONE MARCHE 12. Apiro (MC) 13. Appignano del Tronto (AP) 14. Ascoli Piceno 15. Belforte del Chienti (MC) 16. Belmonte Piceno (FM) 17. Caldarola (MC) 18. Camerino (MC) 19. Camporotondo di Fiastrone (MC) 20. Castel di Lama (AP) 21. Castelraimondo (MC) 22. Castignano (AP) 23. Castorano (AP) 24. Cerreto d'Esi (AN) 25. Cingoli (MC) 26. Colli del Tronto (AP) 27. Colmurano (MC) 28. Corridonia (MC) 29. Esanatoglia (MC) 30. Fabriano (AN) 31. Falerone (FM) 32. Fiuminata (MC) 33. Folignano (AP) 34. Gagliole (MC) 35. Loro Piceno (MC) 36. Macerata 37. Maltignano (AP) 38. Massa Fermana (FM) 39. Matelica (MC) 40. Mogliano (MC) 41. Monsapietro Morico (FM) 42. Montappone (FM) 43. Monte Rinaldo (FM) | 44. Monte San Martino (MC) 45. Monte Vidon Corrado (FM) 46. Montecavallo (MC) 47. Montefalcone Appennino (FM) 48. Montegiorgio (FM) 49. Monteleone (FM) 50. Montelparo (FM) 51. Muccia (MC) 52. Offida (AP) 53. Ortezzano (FM) 54. Petriolo (MC) 55. Pioraco (MC) 56. Poggio San Vicino (MC) 57. Pollenza (MC) 58. Ripe San Ginesio (MC) 59. San Severino Marche (MC) 60. Santa Vittoria in Matenano (FM) 61. Sefro (MC) 62. Serrapetrona (MC) 63. Serravalle del Chienti (MC) 64. Servigliano (FM) 65. Smerillo (FM) 66. Tolentino (MC) 67. Treia (MC) 68. Urbisaglia (MC) REGIONE UMBRIA 69. Spoleto (PG) |

Allegato 2bis - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

| | |
|--|---|
| REGIONE ABRUZZO 1. Barete (AQ) 2. Cagnano Amiterno (AQ) 3. Pizzoli (AQ) 4. Farindola (PE) | 5. Castelcastagna (TE) 6. Colledara (TE) 7. Isola del Gran Sasso (TE) 8. Pietracamela (TE) 9. Fano Adriano (TE) |
|--|---|

pagina bianca

Sara Vita Spa
via Po, 20 - 00198 Roma
www.sara.it

Sara Multistrategy PIP
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5072

SCHEDA DEI COSTI
(in vigore dal 01/08/2019)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'Aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto è importante confrontare i costi di **Sara Multistrategy PIP** con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Sara Vita Spa ha cessato la raccolta delle adesioni di **Sara Multistrategy PIP** il 20 gennaio 2014.

Singole voci di costo

costi nella fase di accumulo

| tipologia di costo | importo e caratteristiche |
|---------------------------|----------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| spesa di adesione | Euro 15, che sono stati prelevati, <i>una tantum</i> , al momento dell'adesione |
|--------------------------|---|

spese da sostenere durante la fase di accumulo

**direttamente
a carico
dell'Aderente**

in valore percentuale del versamento:

- 3% da applicare a ciascun contributo versato destinato alla Gestione Separata e prelevata in occasione di ogni versamento. Non viene applicato alcun costo alla posizione trasferita da altra forma pensionistica complementare
- 0,20% da applicare a ciascun contributo versato destinato ad uno dei comparti del Fondo Interno Assicurativo per la garanzia del capitale caso morte aggiuntivo e prelevata in occasione di ogni versamento

**indirettamente
a carico
dell'Aderente⁽¹⁾**

Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA:

in valore percentuale del patrimonio e definita rendimento trattenuto: pari alla differenza (se positiva) tra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata e il rendimento attribuito, quest'ultimo pari al minor valore tra l'80% del tasso medio di rendimento e il tasso medio di rendimento diminuito di 2 punti percentuali. Il rendimento trattenuto viene prelevato annualmente in occasione della rivalutazione (al 31/12 di ciascun anno)

Fondo Interno MULTISTRATEGY 2007:

la commissione di gestione è pari al 2% del patrimonio gestito per entrambi i comparti: Obbligazionario Europeo e Azionario Internazionale e viene determinata pro-rata ad ogni valorizzazione e trattenuta trimestralmente.

Per il comparto Azionario Internazionale è prevista una commissione di *overperformance* del valore massimo del 10% della maggiore *performance* rispetto al benchmark da inizio anno, se positiva; tale commissione viene calcolata e prelevata annualmente.

⁽¹⁾ oltre al rendimento trattenuto indicato, sul patrimonio della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo gravano unicamente le seguenti altre spese: imposte e tasse, spese legali e giudiziarie, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile segue/

SCHEDA DEI COSTI

spese da sostenere per l'esercizio delle prerogative individuali ⁽²⁾

| | |
|---|---|
| RITA | non prevista |
| riscatto | in cifra fissa: pari a Euro 25 |
| anticipazioni | in cifra fissa: pari a Euro 25 |
| trasferimento ad altra forma pensionistica complementare | in cifra fissa: pari a Euro 25. In caso di trasferimento per perdita dei requisiti non viene applicata alcuna spesa |
| variazione dei periodi temporali e/o ripartizione dei contributi nell'ambito delle strategie previste dal prodotto | in cifra fissa: pari a Euro 25 |
| variazione di strategia di allocazione | in cifra fissa: pari a Euro 100 |

⁽²⁾ tali spese sono prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione

Indicatore sintetico dei costi - ISC

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità di **Sara Multistrategy PIP** è riportato l'Indicatore sintetico dei costi, di seguito ISC, che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato ipotizzando:

- un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di Euro 2.500
- un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutte le forme pensionistiche complementari, utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. Per **Sara Multistrategy PIP** l'ISC è il seguente:

| Linee di investimento | anni di permanenza | | | |
|---|--------------------|--------|---------|---------|
| | 2 anni | 5 anni | 10 anni | 35 anni |
| Gestione Separata⁽³⁾ | 4,57% | 3,13% | 2,58% | 2,16% |
| Fondo Interno Assicurativo⁽⁴⁾ | 4,79% | 3,28% | 2,70% | 2,25% |

⁽³⁾ l'indicatore include il costo della garanzia di rendimento

⁽⁴⁾ l'indicatore include il costo per la garanzia del capitale caso morte aggiuntivo; i costi sono riferiti ad entrambi i comparti che compongono il Fondo Interno Assicurativo.

Attenzione: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

È importante prestare attenzione all'ISC: ad esempio, un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione ad un piano pensionistico di circa il 18% (in questo caso riducendolo da Euro 100.000 a Euro 82.000).


Per consentire all'Aderente di comprendere l'onerosità di **Sara Multistrategy PIP**, nel grafico seguente l'ISC del prodotto è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria, offerti dalle altre forme pensionistiche complementari.

I valori di ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

SCHEDA DEI COSTI

Nel grafico abbiamo:

- l'ISC di **Sara Multistrategy PIP**, che ne sintetizza l'onerosità, è evidenziato con un punto
- i valori medi degli ISC dei Fondi Pensione Negoziali (FPN), Fondi Pensione Aperti (FPA) e dei Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono evidenziati con diversi trattini
- la barra grigia illustra i valori minimo e massimo degli ISC dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati, appartenenti alle medesime categorie dei Comparti Garantiti, Obbligazionari e Azionari
- si ipotizza che i valori dell'ISC siano riferiti ad un periodo di permanenza di 10 anni nella forma pensionistica complementare.



Sul sito *web* della COVIP (www.covip.it) sono pubblicati gli ISC dei FPN, dei FPA e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi.

data _____

firma dell'Aderente _____